

Vecchie e nuove prove tipiche, atipiche ed illecite (e la loro valutazione da parte del Giudice) nei procedimenti di famiglia

Alberto Barbazza

(Dottore di ricerca in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro nell'Università Ca' Foscari Venezia e Magistrato presso il Tribunale C.P. di Treviso)

Abstract The report presented at the conference “The evidence in civil and family law. The new frontiers of the family conflict” organized by the National Observatory on Family Law on 24 April 2015 in Treviso, offered an introduction and a dogmatic framework to the topic of the evidence (typical, atypical and illegal evidence) and also to the evince production of image posted on social networks by the parents and the married people.

Sommario 1. Nozioni generali: prove costituite e prove costituende. – 2. Le prove atipiche e la valutazione delle prove. – 3. Classificazione delle prove atipiche. – 4. Le prove illecite. – 5. La produzione in giudizio di fotografie ed informazioni personali tratte dai profili dei *social networks* e le altre produzioni atipiche di matrice informatica. – 6. Criteri regolatori di matrice sia legislativa che giurisprudenziale per la risoluzione del problema del concorso di norme penali incriminatrici. – 7. Considerazioni conclusive.

1 Nozioni generali: prove costituite e prove costituende

Nell'ultimo periodo, in occasione dello studio prodromico alla stesura di alcune sentenze particolarmente impegnative, ho avuto modo di sfogliare alcuni repertori di giurisprudenza e mi sono imbattuto in una sentenza della Cassazione di Torino (infatti, come ben sapete, prima del 1923 in Italia le Cassazioni erano cinque e dislocate in tutta la penisola) resa in data 22 marzo 1921, fra Gaslini e Sinigaglia.

Nel corso di tale processo è stata ammessa l'utilizzabilità della corrispondenza illegalmente intercettata, in particolare in quel caso si trattava di una lettera scritta ed inviata dalla moglie ad un terzo, sulla cui base provare, in un giudizio di separazione per colpa, l'infedeltà della stessa e l'ammissione

Relazione tenuta al XL convegno dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia *Le prove informatiche nel processo civile e di famiglia. Le nuove frontiere del conflitto di famiglia*, Treviso, 24 aprile 2015.

veniva giustificata in quanto si riconduceva alla posizione di supremazia riconosciuta al marito quale capo della famiglia, che sarebbe stata preminente anche sui diritti della moglie alla segretezza della corrispondenza.

Anche cinquant'anni dopo, nel 1971, alla vigilia della riforma del diritto di famiglia, sempre sulla base di tale orientamento, anche la Corte d'Appello di Milano giustificava il controllo, da parte del marito, sulla corrispondenza della moglie (cfr., App. Milano 9 luglio 1971, in *Foro pad.*, 1972, I, c. 193 ss.).

Tali sentenze fanno emergere come la regolamentazione processuale e sostanziale della fase istruttoria (sia nel giudizio ordinario di cognizione che negli altri riti disciplinati dal codice di procedura civile) rivesta un ruolo decisivo ai fini della decisione del Giudice.

Lo sviluppo della tecnologia e l'uso degli strumenti informatici consente l'acquisizione e la produzione in giudizio (in particolare, nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia) di nuovi strumenti di prova e rende, pertanto, sempre più importante focalizzare l'attenzione sui concetti di prova atipica, prova illegittima e prova illecita.

Il punto di partenza per una rapida analisi della problematica non può non essere il principio dispositivo affermato dall'art. 115 c.p.c. e sancito dall'art. 2697 c.c., in base al quale il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti processuali, nonché i fatti non contestati e le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (c.d. fatti notori, che non devono però sfociare nella cosiddetta scienza privata del giudice, vietata dall'art. 97 disp. att. c.p.c.), fatta eccezione per alcuni mezzi di prova che possono essere disposti anche d'ufficio in linea generale (ad es. l'interrogatorio libero *ex art.* 117 c.p.c., la richiesta di informazioni alla P.A. *ex art.* 213 c.p.c., la C.T.U. nei casi in cui possa ritenersi un mezzo di prova - c.d. C.T.U. percipiente, si vedano Cass. civ. n. 6155/2009 e Cass. S.U. n. 9522/1996) o per specifici poteri istruttori officiosi di cui dispone il giudice nell'ambito di riti speciali, quali quelli di cui all'art. 421 c.p.c. nel rito del lavoro, di cui all'art. 447-bis, co. 3, c.p.c. nel c.d. rito locatizio, all'art. 669-sexies, co. 1, c.p.c. nel procedimento cautelare uniforme, all'art. 702-ter, co. 5, c.p.c. nel procedimento sommario di cognizione, di cui all'art. 738, co. 3, c.p.c. nel procedimento camerale.

Una prima distinzione riguarda il discrimine fra prove costituite e prove costituenti.

I mezzi di prova tipici sottostanno al principio della richiesta di parte entro i termini di decadenza che, nel caso del rito ordinario, trovano il loro limite invalicabile nell'art. 183, co. 6, c.p.c. (com'è noto applicabile anche al giudizio di separazione personale ai sensi dell'art. 709-bis c.p.c. ed a quello di divorzio stante il richiamo espresso contenuto nell'art. 4, co. 11, l. 1 dicembre 1970, n. 898) e vengono tradizionalmente suddivisi in prove costituite, già formate al di fuori del processo e idonei a rappresentare i fatti di causa prima che inizi il giudizio (il riferimento in tal

senso è essenzialmente ai documenti che vanno prodotti con le modalità disposte dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e possono essere costituiti da atti pubblici in originale o in copia conforme (artt. 2699-2701 e 2714 c.c.), scritture private provenienti dalle parti in originale o in copia fotostatica (artt. 2702-2704, 2715 e 2719 c.c., e laddove contengano una confessione stragiudiziale, art. 2735 c.c.), telegrammi provenienti dalle parti (artt. 2705-2706 c.c.), carte e registri domestici (art. 2707 c.c.), scritture contabili (artt. 2709-2711 c.c.), taglie o tacche di contrassegno (art. 2713 c.c.), atti di ricognizione o rinnovazione (art. 2720 c.c.), riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche nonché registrazioni fonografiche (art. 2712 c.c.); dall'altro lato troviamo le prove costituende, destinate a formarsi durante il processo e nel contraddittorio tra le parti, che sono senza dubbio le cosiddette prove orali ovvero la confessione giudiziale (artt. 2730-2734 c.c.) spontanea o provocata tramite interrogatorio formale (artt. 228-232 c.p.c.), il giuramento decisorio, estimatorio o suppletorio (artt. 2736-2739 c.c. e 233-243 c.p.c.) e la prova testimoniale (artt. 2712-2726 c.c. e 244-257-bis c.p.c.), ma a ben vedere anche l'ordine di esibizione di documenti o altre cose in possesso di parti o terzi (artt. 118, 210-212 c.p.c.), l'ispezione e l'esperienza giudiziale e le eventuali prove testimoniali assunte nel corso di tali attività (artt. 118, 258-262 c.p.c.).

La principale ricaduta pratica di tale *summa divisio* consiste nel fatto che la decisione dell'organo giudicante circa l'ammissione dei mezzi di prova richiesti (solo laconicamente disciplinata dall'art. 183 c.p.c. con riguardo ai parametri di ammissibilità e rilevanza, che debbono dunque fungere da limiti al diritto alla prova spettante alle parti a norma dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6.1. C.E.D.U.) è maggiormente semplificata in relazione alle prove costituite la cui ammissibilità si riduce di fatto alla tempestività e ritualità della loro allegazione in atti (salve più specifiche delibazioni in caso di richieste di rimessione in termini *ex art. 153, co. 2, c.p.c.* per il deposito di documenti formati o scoperti senza colpa dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie) anche perché in sede civile non può disporsi lo "stralcio" dei documenti ma solo darsi atto della loro inutilizzabilità all'atto della decisione, mentre per le prove costituende sarà necessaria una valutazione volta a verificare non solo la tempestività della loro deduzione ma anche, caso per caso, la sussistenza delle condizioni sostanziali (ad es. per la prova testimoniale gli artt. 2721-2726 e 1417 c.c., ma anche 621 c.p.c.) e processuali (sempre per la prova testimoniale, gli artt. 244 e 246 c.p.c. alle quali l'ordinamento subordina l'esperienza dello specifico mezzo di prova richiesto (giudizio di ammissibilità) e se questo, alla luce del brocardo latino *frustra probatur quod probatori non relevat*, sia potenzialmente utile per l'accertamento dei fatti controversi, o, in altre parole, se sia tecnicamente idoneo a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti allegati in causa (giudizio di rilevanza).

2 Le prove atipiche e la valutazione delle prove

La seconda distinzione che è opportuno introdurre riguarda, una volta che si siano superate le fasi di ammissione degli strumenti probatori e del loro espletamento, la valutazione delle prove acquisite.

In tale ambito la norma cardine è certamente l'art. 116, co. 1, c.p.c., il quale sancisce in via generale il principio del libero convincimento del Giudice («il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento»), ma chiarisce che tale principio del libero convincimento non opera nel caso particolare dato dalla presenza di prove legali («salvo che la legge disponga altrimenti»).

Pur se la relazione tra libero convincimento e prova legale è codificata secondo il rapporto tra regola ed eccezione, permangono certamente nel nostro ordinamento rilevanti ipotesi di prove legali, cioè di strumenti di prova la cui efficacia è predeterminata in astratto dal legislatore, senza possibilità di una diversa valutazione in concreto da parte del giudice, quali ad esempio confessione, giuramento, atto pubblico e scrittura privata.

Sempre a supporto del proprio convincimento fondato sulle prove libere, il giudice ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c. può desumere argomenti di prova dalle risposte delle parti in sede di interrogatorio libero, dal loro rifiuto a consentire eventuali ispezioni ordinate nei loro confronti e più in generale dal loro contegno processuale, e può valersi altresì nella decisione ai sensi degli artt. 2727-2729 c.c. delle presunzioni (conseguenze tratte da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto), legali (ad es. presunzione del possesso di buona fede, art. 1147, co. 3, c.p.c.) ovvero semplici purché gravi, precise e concordanti secondo il suo prudente apprezzamento.

Ciò posto, occorre vagliare la possibilità, nel nostro ordinamento processualciviltistico, di impiegare per l'accertamento dei fatti anche prove non previste dalla legge. Tale eventualità pare ormai riconosciuta da buona parte della dottrina e da pressoché tutta la giurisprudenza.

Vero è che il nostro codice di procedura civile, a differenza di molti modelli stranieri (si veda per esempio l'art. 299, co. 3, *Ley de enjuiciamiento civil* spagnola del 2000) e dello stesso nostro codice di procedura penale (si tenga presente in proposito l'art. 189 c.p.p.), non contiene alcuna norma che preveda in modo espresso la possibilità di impiego di mezzi istruttori diversi da quelli contemplati dalla legge. Pure, al riconoscimento di tale possibilità anche nel processo civile italiano si è ormai pervenuti da tempo, sulla base di alcune considerazioni, in particolare la mancanza nel nostro sistema di una norma di chiusura che circoscriva l'impiego dei mezzi di accertamento del fatto a quelli espressamente previsti ed il riconoscimento del diritto alla prova, sulla base del quale è attribuita alla parte la piena facoltà di servirsi di tutti i mezzi di accertamento dal fatto che appaiono rilevanti, purché non espressamente vietati.

Né sembra potersi accedere a quelle tesi che palesano dubbi sulla pos-

sibilità o quantomeno sull'utilità dell'elaborazione di una tale categoria, sul presupposto che tali prove normativamente non previste, altro non sarebbero che normali indizi che per la loro frequenza statistica tendono a ricondursi a fattispecie specifiche, per cui il problema della loro efficacia potrebbe essere risolto attraverso il semplice richiamo del valore delle presunzioni; ovvero sul presupposto che alle varie difficoltà che si incontrano nell'impiego dei mezzi di indagine che vogliono dirsi atipici, potrebbe comunque avviarsi esaminando singolarmente le specifiche ipotesi e riconducendole alla prova tipica più affine, senza quindi la necessità di una costruzione sistematica.

Quanto ad un a prima definizione, si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. Mancando nell'ordinamento processuale una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, la conseguenza che pare opportuno abbracciare è che il giudice possa legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo.

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha posto indispensabili paletti volti ad evitare il rischio di un abuso delle prove atipiche paventato in dottrina, a ben vedere già attenuato dal rispetto del contraddittorio processuale dal momento che l'ingresso della prova atipica nel processo civile non può che essere effettuato con lo strumento della produzione documentale, e deve conseguentemente soggiacere ai limiti temporali posti a pena di decadenza ed alla possibilità *ex adverso* di replicare, interloquire e controdedurre, ciò che è peraltro confermato dalla giurisprudenza richiedendo la produzione del documento integrante la prova atipica, nel rispetto delle preclusioni istruttorie (si veda sul punto Cass. n. 7518/2001).

Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la questione realmente rilevante è quella relativa alla loro efficacia probatoria, che è comunemente indicata anche dalla giurisprudenza come relativa a presunzioni semplici *ex art.* 2729 c.c. od argomenti di prova (si veda sul punto Cass. n. 18131/2004).

3 Classificazione delle prove atipiche

Sebbene sia sostanzialmente impossibile ricondurre concettualmente ad unità tali prove, e volendo provare ad operarne una rapida rassegna, alcune di esse si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una

sede diversa da quella ove viene adoperata (si pensi alla testimonianza resa in un processo penale ed utilizzata in un processo civile); altre sono connotate dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l'atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).

Rientrano fra le più frequenti prove atipiche:

a) Scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale

A differenza di quanto previsto dall'art. 283 del codice di rito del 1865, l'attuale codice civile non prevede tra le prove la scrittura attribuita a terzi; pertanto, la stessa, non essendo assimilabile alla scrittura privata, non è soggetta alla disciplina sostanziale dell'art. 2702 c.c., non avendo l'efficacia probatoria legale della scrittura privata, né è soggetta alla disciplina processuale degli artt. 214-215 c.p.c., non dovendo essere disconosciuta e non essendo necessaria impugnarla per falsità (si veda sul punto Cass. 27 novembre 1998, n. 12066), potendosi invece con qualsiasi mezzo di prova contestarne il contenuto.

Conseguentemente, tali scritti di terzi non sono idonei a costituire, di per sé soli, fonte di convincimento del giudice.

Tuttavia, la giurisprudenza è costante nel ritenere che le dichiarazioni a contenuto testimoniale comprese in detti documenti, in difetto di contestazione ad opera della parte contro cui sono prodotte ed in concorso con altri elementi, possono essere liberamente apprezzate nel loro valore indiziario dal giudice, ben potendo integrare fonte del suo convincimento (si veda da ultimo Cass. 12 marzo 2008, n. 6620 e in particolare Cass. 9 marzo 2000, n. 2668 riguardante il caso di una lettera manoscritta della presunta amante di uno dei due coniugi in un giudizio di separazione).

In tutta evidenza, laddove poi il terzo sia chiamato alla conferma testimoniale del contenuto del documento, non si potrà parlare di scrittura privata riconosciuta, non essendo il documento riferibile alla controparte bensì appunto ad un terzo, ma nemmeno di mero indizio, in ragione della conferma testimoniale: in tal caso, si avrà una normale prova testimoniale, come tale valutabile dal giudice.

b) Verbal di prove espletate in altri giudizi

Nel rito processualcivile manca una norma come quella dell'art. 238 c.p.p., che nel processo penale disciplina in modo generale l'acquisizione di verbal di prove di altro procedimento, conferendo loro, laddove esse siano state formate in processi in cui l'imputato era parte, dignità di piena prova anche nel processo penale nel quale trovano ingresso.

Nel processo civile, invece, l'unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall'art. 310, co. 3, c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbal di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (si veda Cass., 19 febbraio 2008, n. 4239) e possono essere vagliate dal giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal giudice della causa precedente (si veda Cass., 4 marzo 2002, n. 3102).

Nel caso di prova assunta in un giudizio straniero, non essendo la fattispecie regolata dalla l. 31 maggio 1995, n. 218, è stato convincentemente sostenuto che occorre preliminarmente valutare la compatibilità del mezzo di prova con i principi dell'ordinamento, così come indirettamente desumibile dagli artt. 64 e 69, co. 4, l. 31 maggio 1995, n. 218, e soltanto in caso di esito positivo vagliare il valore indiziario. Ovviamente, del tutto diversa è la situazione della riassunzione della causa civile davanti al giudice competente a seguito di provvedimento *ex art. 50 c.p.c.*: in tal caso, gli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice dichiarato poi incompetente, mantengono la propria efficacia probatoria ordinaria, in quanto la *traslatio iudicii* presuppone la valida costituzione dell'intero procedimento e la mera prosecuzione della controversia davanti ad altro giudice.

c) Atti dell'istruttoria penale od amministrativa

Relativamente agli atti assunti nel corso del procedimento penale da parte del PM personalmente o tramite la polizia giudiziaria (quali ad esempio le informative della PG relative agli incidenti stradali), ai verbal di accertamento amministrativo (quali ad esempio quelli degli ispettori del lavoro o dei funzionari degli enti previdenziali-assistenziali), agli atti e certificati amministrativi (quali quelli anagrafici e catastali), va osservato che essi per un verso non sono atti propri di un processo dibattimentale, ma per altro verso sono atti formati da pubblici ufficiali.

Pertanto, come tali fanno fede sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale

attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze, quali le dichiarazioni raccolte, sono soggette al prudente apprezzamento del giudice e possono essere controbatte con qualsiasi prova (giurisprudenza pacifica a partire da Cass. S.U., 25 novembre 1992, n. 12545).

d) Chiarimenti resi al CTU, informazioni da lui assunte e risposte eccedenti il mandato

Quanto poi all'efficacia probatoria dei chiarimenti resi dalle parti al CTU e dalle informazioni da lui assunte da terzi, si rileva che i chiarimenti resi non hanno valore confessorio o negoziale, mentre le informazioni assunte non possono essere considerate vere e proprie prove testimoniali. In un caso e nell'altro, si è in presenza di elementi aventi valore meramente indiziario di argomento di prova, rientranti nella categoria delle prove atipiche.

Parimenti, nel caso di accertamenti e risposte fornite dal consulente oltre l'ambito dei quesiti affidatigli, pur in materia attinente e comunque non estranea all'oggetto dell'indagine peritale, dottrina e giurisprudenza (si veda Cass., 22 giugno 2004, n. 11594) parlano di argomenti di prova, ed in particolare di prova atipica, non dubitandosi della possibilità per il giudice del merito di trarre elementi di convincimento anche dalla parte di consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta.

e) Perizie stragiudiziali

Si tratta di accertamenti giurati, posti in essere da tecnici al di fuori del giudizio, che come tutti i documenti preesistono al processo, ma che all'evidenza vengono formati al fine di un utilizzo nell'ambito di un instaurando giudizio.

Vi è concordia nel ritenere che, anche in questo caso, si debba parlare di valore indiziario discrezionalmente valutato dal giudice, senza che possa parlarsi di piena efficacia probatoria nemmeno per i fatti che il perito asserisce di avere accertato (si vedano Cass., 5 giugno 1999, n. 5544 e 19 maggio 1997, n. 4437); e con la necessità da parte del giudice stesso, laddove utilizzi la perizia stragiudiziale ai fini della decisione, di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto la stessa attendibile e convincente, anche in relazione ad elementi di diversa provenienza.

Nessun dubbio vi è però sul fatto che la parte che abbia prodotto la perizia giurata, possa dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, le quali, se confermate, diverranno prova testimoniale, che come tale dovrà essere valutata dal giudice.

f) Sentenze di altri processi e sentenze di patteggiamento

È noto che la sentenza penale di condanna, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel processo civile o amministrativo, «nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale», quando «si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa».

Al di fuori di tale ipotesi, il giudice civile può comunque trarre elementi di giudizio dalle sentenze pronunciate in altro processo, con riferimento alle risultanze dei mezzi di prova esperiti ed alle affermazioni di fatti.

Quanto alla sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.c.*, spetta al giudice il potere dovere di accertare e valutare in via autonoma i fatti di causa per trarre elementi di giudizio, sottoponendo la sentenza a vaglio critico. Detta sentenza, pur ontologicamente diversa da una vera e propria pronuncia di condanna, non impedisce che, alla stregua dei pacifici principi generali, possa procedersi, nel corrispondente giudizio in sede civile ed ai fini della relativa decisione, all'accertamento autonomo ed incidentale dei fatti illeciti del giudizio penale; e che tale accertamento autonomo ed incidentale del giudice civile possa fondarsi sulla stessa sentenza di patteggiamento, quale «indiscutibile elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento, dal giudice di merito, il quale, ove intenda riconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione» ritenendo di non procedere al proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.* (si veda in parte motiva Cass., 26 ottobre 2005, n. 20765).

4 Le prove illecite

Discorso a parte nella nostra trattazione meritano le prove illecite o illegittime.

Un mezzo di prova costituenda può ritenersi illegittimo nel caso in cui, pur essendo previsto dalla legge, sia stato acquisito nel processo al di fuori delle regole stabilite dal diritto sostanziale (si pensi all'assunzione di un testimone incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c. o alla confessione resa da un soggetto che non sarebbe in grado di renderlo) o processuale (si pensi all'assunzione di una prova testimoniale senza che una delle parti sia stata ritualmente notiziata della relativa udienza o al giuramento deferito solo

ad alcuni litisconsorti).

In tali ipotesi, nessuno dubita del fatto che detta prova sia assolutamente inutilizzabile da parte del giudice ai fini della decisione, e ciò potrebbe in qualche misura desumersi a contrario anche dalla disposizione di cui all'art. 257, co. 2, c.p.c. che consente il riascolto di testimoni già esaminati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel corso del precedente esame.

Con riferimento invece alle prove (tipiche o atipiche) costituite, in cui la sola produzione come sopra chiarito è di regola già di per sé elemento sufficiente e necessario per l'ammissibilità, può accadere in concreto che le stesse, pur essendo state ritualmente allegate agli atti processuali, siano entrate nella disponibilità della parte che le ha prodotte in maniera illecita ovvero tramite condotte configuranti autonome violazioni di norme penali o amministrative.

Gli esempi potrebbero essere molteplici, dal furto di documenti o scritture contabili fino alla violazione delle disposizioni che tutelano l'immagine e la libertà personale, la inviolabilità del domicilio e della corrispondenza (artt. 615-*bis* ss. c.p.), la riservatezza (art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), tutti diritti fondamentali della persona garantiti al massimo livello costituzionale. Tuttavia, nel codice di procedura civile non è presente una norma analoga a quella introdotta dall'art. 191 c.p.p. e che sancisce la inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, e sulla base di ciò un orientamento dottrinale più recente riterrebbe comunque tali prove liberamente utilizzabili dal giudice civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. anche perché – si sottolinea – se illiceità vi è stata la stessa si sarebbe verificata in un momento pre-processuale senza ripercuotersi sugli atti e ad ogni modo si dovrebbe attendere che la stessa venga definitivamente accertata nelle competenti sedi.

Se ciò è vero, pare comunque senza dubbio preferibile l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza tradizionali (si veda Cass., 9 giugno 1989, n. 2813 che ha escluso la utilizzabilità in giudizio di prove acquisite dal datore di lavoro in violazione degli artt. 2 e 4 l. 20 maggio 1970, n. 300), teso ad affermare che, laddove il giudice accerti e valuti incidentalmente, caso per caso, la illiceità della prova (senza peraltro essere obbligato alla trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 331 c.p.c. in quanto le relative fattispecie delittuose sono pressoché tutte perseguibili a querela), la stessa non possa essere utilizzabile neppure a livello meramente indiziario: del resto, l'utilizzo in un giudizio di prove ottenute o raccolte illecitamente sarebbe inconciliabile con la logica costituzionale tesa alla primaria tutela della persona e dei suoi diritti nonché alla garanzia dei principi del giusto processo, e con la naturale inclinazione del nostro ordinamento a rigettare qualsivoglia forma di arbitrario e violento esercizio delle proprie ragioni (di cui le prove illecitamente procurate sarebbero

una chiara espressione), non potendo trovare cittadinanza in esso il noto brocardo *male captum bene retentum*.

Pur essendo dunque i concetti di prova atipica (non prevista dalla legge) e prova illecita (acquisita in violazione di divieti stabiliti dalla legge) in astratto ben distinti tra loro, in concreto talvolta si può giungere a punti di contatto, come emerge chiaramente proprio dalla recente massima della Suprema Corte (Cass., 5 marzo 2010, n. 5440 – Principio enunciato in relazione alla produzione in giudizio di un’attestazione notarile fatta valere come interpretazione autentica di un atto pubblico rogato precedentemente dinanzi allo stesso notaio):

«Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove “atipiche” possano valere ad aggirare preclusioni o divieti dettati da disposizioni sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda il necessario ricorso ad adeguate garanzie formali».

5 La produzione in giudizio di fotografie ed informazioni personali tratte dai profili dei *social networks* e le altre produzioni atipiche di matrice informatica

Alla luce di tale premessa, va analizzato il tema della produzione in giudizio di fotografie ed informazioni personali tratte dai profili dei *social networks*.

Si tratta di un’evenienza sempre più frequente proprio nei giudizi di separazione e divorzio (nonché in quelli per modifica delle condizioni di separazione e divorzio a norma degli artt. 710 c.p.c. e 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898), in cui dette allegazioni sono chiaramente funzionali a fornire al Tribunale ulteriori elementi indiziari relativamente a condotte di infedeltà coniugale o comunque contrarie ai doveri matrimoniali, o ancora all’effettivo tenore di vita dell’altro coniuge.

Secondo una prima tesi, alla quale il presente relatore evidenzia sin da subito di aderire, tali produzioni probatorie devono essere introdotte quali prove atipiche e valutate come argomenti di prova validi a corroborare il quadro probatorio complessivo, nel rispetto, pertanto, del dettato di cui al secondo comma dell’art. 116 c.p.c.

Secondo altra tesi, invece, dette risultanze non potrebbero ritenersi prove atipiche, bensì vere e proprie prove documentali sussumibili nell’alveo applicativo dell’art. 2712 c.c. quali riproduzioni o rappresentazioni su supporto cartaceo o informatico (cd-rom) di fatti e di cose.

Tuttavia, la rigorosa conseguenza di tale impostazione gnoseologica è che dovrà ricollegarsi alla produzione documentale anche l'applicazione delle stesse preclusioni e decadenze legate alla produzione dei documenti, esponendosi alle medesime eccezioni processuali e sostanziali della controparte.

In particolare, pertanto, sarà possibile per la controparte, in questo secondo caso, procedere:

- al disconoscimento di conformità della copia del supporto cartaceo o informatico prodotto rispetto all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., che, argomentando alla luce dell'art. 212 c.p.c., di regola può essere superato producendo o esibendo in giudizio l'originale stesso del supporto;
- al disconoscimento di conformità della riproduzione ai fatti ed alle cose ritratti o riprodotti, ai sensi dell'art. 2712 c.c., su cui la Suprema Corte anche di recente ha avuto modo di precisare che *«Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio - deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione»* (si veda Cass., 22 aprile 2010, n. 9526).

Ove poi non fosse più possibile per la parte controbattere in ordine al disconoscimento ricostruendo la cronologia delle informazioni o delle foto in precedenza estratte poiché nelle more rimosse dall'utente, dovrà ritenersi ammissibile anche che la parte interessata possa richiedere al giudice la nomina di un ausiliario esperto informatico, sempre che l'organo decidente non ritenga già di valutare tali condotte quali argomenti di prova secondo il suo prudente apprezzamento.

Così ritenendo, tuttavia, si rischia di creare un'aberrazione giuridica. Infatti, delle due l'una: o si ritiene che si tratti di prova atipica, e la valutazione della stessa come argomento di prova consegnerà allo statuto

della stessa, come già detto sopra, oppure la si riterrà prova documentale, conferendole il valore tipico di prova legale che alla stessa compete.

Quanto alla possibilità di utilizzare tali allegazioni qualora integrino delle violazioni del diritto all'immagine, alla riservatezza ed alle norme sul trattamento dei dati personali, va segnalata un'interessante ed approfondita pronuncia di merito (Trib. Santa Maria Capua Vetere, decr. 13 giugno 2013), la quale, in un procedimento *ex art. 710 c.p.c.*, che ha propeso per l'utilizzabilità delle stesse quali elementi indiziari utili a presumere una convivenza di fatto sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

«è noto, infatti, che il social network "Facebook" si caratterizza, tra l'altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l'altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l'accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già di per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell'ambito della cerchia delle c.d. "amicizie" del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell'ambito delle c.d. "amicizie" accettate dall'utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabili anche in sede giudiziaria».

In sostanza, ad avviso del Tribunale campano, anche se l'accesso a questi contenuti è regolato attraverso le informazioni sulla *privacy* scelte dall'utente, le informazioni e fotografie pubblicate sul proprio profilo non sono assistite dalla segretezza che caratterizza invece quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica o di chat (equiparati, alla stregua delle e-mail e della cosiddetta messaggistica istantanea quale *Messenger* e *Skype*, alla corrispondenza epistolare privata tutelata dall'art. 14 Cost. e la cui violazione integra il reato di cui all'art. 616 c.p.).

A supporto di tale importante decisione può aggiungersi che, anche guardando alla posizione di eventuali soggetti terzi ritratti nelle foto tratte dal profilo *Facebook* dell'utente - parte processuale, non potrebbe rilevarsi in loro danno alcuna violazione della legge sulla *privacy* posto

che a norma degli artt. 13, co. 5, lett. *b*), (relativo al trattamento dei dati personali) e 26, co. 4, (relativo al trattamento dei dati sensibili, su cui si veda anche l'autorizzazione del Garante n. 4/2009, fatta eccezione per quelli idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 non sono necessari la preventiva informativa ed il preventivo consenso dell'interessato quando i dati personali devono essere trattati «per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento», in quanto il diritto di difesa viene considerato di pari rango rispetto al diritto alla *privacy* (si veda in proposito Cass., 11 febbraio 2009, n. 3358). Del resto, anche ove così non fosse, l'art. 160, co. 6, del codice sulla *privacy* ha introdotto una disciplina particolare, secondo cui «la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale», con la conseguenza che spetterà sempre al prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. la decisione sul punto.

a) Le trascrizioni documentali del contenuto di SMS

Quanto all'altrettanto diffusa produzione in giudizio di trascrizioni documentali del contenuto di SMS pervenuti sul proprio telefono cellulare (ad es. contenenti minacce o ingiurie da parte del coniuge o convivente) o di riproduzioni fotografiche dello schermo del cellulare medesimo, non può ravvisarsi alcun problema di illiceità di tale produzione documentale che resterà dunque soggetta solo alle già esposte eccezioni di decadenza o disconoscimento ex artt. 2719 o 2712 c.c.

Mentre, nel caso in cui le trascrizioni documentali o le riproduzioni fotografiche riguardino SMS presenti sul telefono cellulare della controparte, esse dovrebbero essere assistite dalla medesima segretezza che copre la corrispondenza privata e la produzione in giudizio delle stesse dovrebbe dunque ritenersi illecita ai sensi dell'art. 616 c.p.

Tuttavia, va segnalata in senso contrario un'ordinanza del Tribunale di Torino (Trib. Torino, ord. 8 maggio 2013), la quale ha ritenuto ammissibile a prova dell'esistenza di una relazione extraconiugale quale causa di addebito della separazione la produzione in giudizio di corrispondenza elettronica nella forma di mail e messaggi, non disconosciuti ai sensi dell'art. 2712 c.c. ma contestati quanto alla loro utilizzabilità per le conseguenze penali connesse alla violazione delle norme sulla *privacy*.

Il Tribunale sabardo, valorizzando l'art. 160, co. 6, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la mancanza di un'espressa sanzione di inutilizzabilità

nel codice di rito, ha ritenuto che sia lasciato alla prudente valutazione dell'organo giudicante nel caso concreto il contemperamento tra il diritto alla riservatezza ed il diritto di difesa.

b) Produzione delle registrazioni sonore ed audiovisive

Le registrazioni sonore ed audiovisive vengono con frequenza sempre maggiore allegate come prova nei giudizi di separazione e divorzio, ponendo pertanto l'interrogativo se considerarle prove atipiche ovvero ricondurle nell'ambito dell'art. 2712 c.c. quali prove tipiche documentali.

Quanto alla loro utilizzabilità quali indizi o argomenti di prova, non pare in discussione qualora la registrazione audio o video sia stata fatta direttamente dall'altro coniuge o convivente (fisicamente presente in loco ovvero destinatario della telefonata registrata ad insaputa dell'altro), in quanto secondo un orientamento ormai noto e consolidato della giurisprudenza penale non è illecito registrare una conversazione tra presenti perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ed è violata la *privacy* solo se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui poiché sia l'art. 23, sia l'art. 167, co. 2, del codice sulla *privacy* dispongono che i reati ivi previsti sono punibili soltanto «se dal fatto deriva documento» (si veda da ultimo Cass., 24 marzo 2011, n. 18908).

In senso opposto, nel caso in cui la registrazione venga effettuata da un soggetto non presente alla conversazione o non destinatario della telefonata, costituendo dunque una vera e propria intercettazione ambientale o telefonica, nell'ambito dei giudizi civili di separazione e divorzio, la sua utilizzabilità ed il suo statuto appaiono più dubbi, potendo qualora non siano acquisite illecitamente, paragonarsi alle produzioni investigative private.

c) Le investigazioni private

In tema di investigazioni private, il Tribunale di Milano nell'aprile 2013, ha ritenuto, in controtendenza rispetto alla prassi invalsa in molti Tribunali della penisola, e che mi sento di condividere, che l'attività di investigatore privato, essendo volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, resta confinata nell'ambito delle attività professionali nel settore del commercio, con la conseguenza che i rapporti formati dall'investigatore – su mandato di una delle parti processuali, per ottenere argomenti da utilizzare avverso la controparte – devono essere qualificati, quanto alla valenza probatoria, in termini di “scritti del terzo” e costituiscono, dunque, una prova atipica, poiché redatti da terzi nell'interesse della parte a formare il convincimento del giudice circa una tesi sostenuta.

Qualificate le relazioni degli investigatori privati come scritti del terzo in funzione di supporto testimoniale alla tesi della parte che li ha incaricati, ne consegue che, nel processo civile, non potranno essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali degli investigatori ma, semmai, i fatti precisi, circostanziati e chiari che il terzo (investigatore) abbia appreso con la sua percezione diretta: e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo.

Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta istruttoria con cui l'istante si limiti a chiedere al giudice che l'investigatore venga a "confermare" il rapporto investigativo versato in atti, dovendo egli riferire i fatti in modo preciso e corroborato da circostanza univoche.

All'esito di tale percorso argomentativo, possiamo ritenere che dalla sentenza della Cassazione di Torino del 1921 ad oggi tutto sia cambiato dal punto di vista tecnico, senza che poco o nulla sia cambiato sia per quanto attiene le regole di produzione e valutazione della prova di cui al codice di rito civile sia, soprattutto, sulla tendenza quasi catartica dei coniugi che violano il dovere di fedeltà di esporre a terzi in epistole (allora) o sui *social networks* (oggi) le loro avventure.

Bibliografia essenziale

- LASERRA, *Istruzione (dir. Proc. Civ.)* (voce), in *Noviss. Dig. It.*, IX, Torino, 1963, p. 262 ss..
- LEONE C., *Istruzione della causa*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, p. 141 ss..
- COMOGLIO, *Istruzione e trattazione nel processo civile*, (voce) in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, X, Torino, 1993, par. 10.
- DE STEFANO, *L'istruzione della causa nel nuovo processo civile*, Padova, 1999, p. 1 ss..
- ANDRIOLI, *Prova in genere*, (voce) in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, X, Torino 1939, p. 813 ss.; ID., *Prova*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, 1967, p. 260 ss..
- CARNELUTTI, *La prova civile*, Roma, 1915, rist. Milano 1992; IDEM, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, p. 371 ss.; ID., *Istituzioni*, I⁵, p. 155 ss..
- CAVALLONE, *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991.
- COMOGLIO, *Le prove*, in *Tratt. Dir. Priv.*, diretto da Rescigno P.¹⁹, Milano, 1985, p. 165 ss..
- TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, Milano, 1992, p. 1 ss..
- VERDE, *Prova*, (voce) in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1988, p. 579 ss..
- COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino 1998 (e già in COMOGLIO, *La fase istruttoria nel processo civile ordinario*, relazione tenuta al Corso di riconversione alle funzioni civili organizzato dal C.S.M. in Frascati dal 28 al 31 ottobre 1996).

- DE STEFANO, *L'istruzione della causa nel nuovo processo civile*, Padova, 1999, p. 11 ss..
- MANDRIOLI, *Manuale di Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, p. 230.
- SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1996, p. 219.
- MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, II, Torino, 1997, p. 102, vol. II, p. 132.
- PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1996, p. 443 ss. (e, prima, in *Foro it.*, 1990, V, c. 49 ss.).
- ANDRIOLI, *Presunzioni*, (voce) in *Noviss. dig. it.*, XV, Torino, 1967.
- TARUFFO, *Presunzioni*, (voce) in *Enc. giur.*, Roma, 1991.
- MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, Torino, 1997, p. 145 ss..
- SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1996, p. 219.
- PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1996, p. 461.
- TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, in *Foro it.*, 1974, V, c. 83 ss..
- VERDE, *Le presunzioni giurisprudenziali*, in *Foro it.*, 1971, V, c. 177 ss.
- TARUFFO, *Il vertice ambiguo - saggi sulla cassazione civile*, Bologna, 1991, p. 118.
- CHIARLONI, *Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile*, in *Riv. t. dir. proc. civ.*, 1986, p. 819 ss..
- MICHELI, *L'onere della prova*, Padova, 1942, rist. 1966.
- ANDRIOLI, *Prova in genere*, (voce) in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, X, Torino, 1939, p. 21 ss.; *Id.*, *Diritto, op. cit.*, p. 246 e p. 639 ss..
- DE STEFANO, *Onere (Dir. proc. civ.)*, (voce) in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, p. 114 ss..
- VERDE, *L'onere della prova nel processo civile*, Napoli, 1974; *Id.*, *Prova (dir. proc. civ.)*, (voce) in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 579 ss..
- PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1996, p. 486 ss..
- MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, Torino, 1997, II, p. 148.
- SACCO, *Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto e onere della prova*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, p. 399 ss..
- MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, Padova 1995, I, p. 257 ss.
- DE STEFANO, *L'istruzione della causa nel nuovo processo civile*, Padova, 1999, cap. I, par. 6.
- ANDRIOLI, *Prova in genere*, (voce) in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, X, Torino, 1939, p. 268.
- CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte*, in DE STEFANO, *Le prove atipiche e illecite*, tratto da *Incontro di studio su "le prove nel processo civile" - Roma, 26/28 novembre 2001 sistema dell'oralità*, Milano, 1962, p. 270.
- TARUFFO, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1973, p. 389 ss..
- COMOGLIO, *Le prove*, in *Tratt. Dir. Priv.*, diretto da Rescigno P.¹⁹, Milano, 1985, p. 171 ss..

- ANDOLINA-VIGNERA, *Il modello costituzionale del processo civile italiano*, Torino, 1990, p. 97.
- RICCI, *Principi di diritto processuale generale*, Torino 1995, p. 333 ss..
- CAVALLONE, *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991, p. 335 ss..
- SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1996, p. 227.
- PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1996, p. 480 ss..
- MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, Padova, 1995, I, p. 197 e II, p. 82.
- MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, Torino, 1997, II, p. 141.
- SIANI, *Prove documentali (Relazione tenuta nel corso della settimana di studio per uditori giudiziari organizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 1-5 marzo 1999)*, in *Rass. loc. cond.*, 1999, p. 486 ss..
- DE STEFANO, *L'istruzione della causa nel nuovo processo civile*, Padova, 1999, p. 295 ss.
- PELIGRA, *Il documento amministrativo come prova "atipica" nel processo civile contro la pubblica amministrazione*, in *Dir. proc. amm.*, 1994, p. 707 ss..
- VIAZZI, *La riforma del processo civile e alcune prassi giurisprudenziali in materia di prove: un nodo irrisolto*, in *Foro it.*, 1994, V, c. 106 ss..
- CHIARLONI, *Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986, p. 819 ss..
- MONTESANO, *Le prove atipiche*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1980, II, p. 233 ss..
- DE STEFANO, *Sui limiti dei poteri istruttori del giudice nel processo del lavoro*, in nota a *Trib. Palmi 11 novembre 1977*, in *Giur. It.*, 1979, I, 1B, p. 35 ss..
- RICCI, *Prove atipiche, argomenti di prova e presunzioni, Relazione tenuta al corso organizzato dall'8 al 10.5.00 dal C.S.M. in Frascati sul tema Le prove nel processo civile*.
- CARRATO, *La prova documentale, Relazione tenuta al corso organizzato dal 24 al 26 maggio 1999 dal C.S.M. sul tema Le prove nel processo civile*, p. 29 ss..
- RICCI, *Le prove illecite nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, p. 34 ss..
- ANGELONI, *Le prove illecite*, Padova, 1992.